

Così le nuove norme dell'antiriciclaggio che recepiscono la terza direttiva Ue

# Intermediari bistrattati

## Obblighi semplificati a favore di alcuni soggetti

DI FEDERICO DI MAIO

**I**ntermediari finanziari di serie A e B con la nuova disciplina dell'antiriciclaggio. Che con i nuovi obblighi rischia di creare un'eccessiva disparità tra gli operatori del settore. È quanto prevede la bozza diffusa dello «schema» del decreto-legislativo che, nell'abrogare il dl 143/1991, pone fine alla parità tra gli intermediari e li suddivide in due classi, a seconda dei doveri, uguali per tutti, e dei diritti integralmente riservati, come si conviene, ai soli iscritti alla prima classe. Costituiscono doveri i seguenti «obblighi»: la adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione dei documenti, il controllo interno, la valutazione e la gestione del rischio, la garanzia di osservare le disposizioni per prevenire e impedire il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, la garanzia di diffondere - al proprio interno - le disposizioni per prevenire e impedire il riciclaggio e il finanzia-

mento al terrorismo (art. 3, co. 1). Obblighi che sono graduati al «rischio di riciclaggio» dei proventi da attività criminose e al «rischio di finanziamento al terrorismo». La valutazione deve tenere conto del tipo di cliente, del rapporto continuativo, della prestazione professionale, del prodotto e della transazione (art. 3, co. 2).

### La nuova disciplina rischia di creare professionisti di serie A e B

Tutti gli intermediari finanziari (per tali si intendono i soggetti indicati alla lettere a - n del primo comma e a - d del secondo comma dell'art. 11), indistintamente, sono tenuti all'integrale rispetto di tutti i doveri.

Il requisito di «adeguatezza» della verifica della clientela, come aggiornamento del know your

customer rule (principio di piena conoscenza del cliente), che regola anche per i «servizi di investimento», si realizza con l'identificazione del cliente, l'identificazione del «titolare effettivo» (beneficial owner) dell'operazione che si chiede all'intermediario di eseguire nonché la consapevolezza della natura e della finalità che viene perseguita da chi si rivolge all'intermediario in via occasionale (la singola operazione) o in via sistematica (il rapporto continuativo). Ed è proprio questa «verifica» che ha creato la suddivisione: nei rapporti tra intermediari il principio di reciprocità vale solo per gli appartenenti alla prima classe, poiché verso di questi è stata creata la categoria degli «obblighi semplificati» (art. 25). Se Poste italiane, istituti di moneta elettronica, consorzi di garanzia fidi, cambiavalute, banche e banche comunitarie, banche extracomunitarie di Paesi Gafi compatibili, si trovano in veste di «cliente», sono esclusi dalla verifica («non sono soggetti agli obblighi»). Per loro vige il diritto alla riservatezza sulla identificazione del loro cliente. Tutti gli

altri, invece, in veste di cliente di un altro intermediario, sono soggetti alla verifica e alla identificazione del «titolare effettivo» (beneficial owner) dell'operazione che si chiede di eseguire. Situazione che pone questa alternativa: l'intermediario-cliente fornisce la identificazione e viola l'obbligo di riservatezza verso il proprio cliente, l'intermediario-cliente non fornisce la identificazione e si pone come cliente in proprio violando la disciplina in via di emanazione.

Si sostiene a contrario che l'alternativa sarebbe geneticamente viziata poiché l'obbligo, essendo posto dal legislatore, esenta l'intermediario-cliente dalla riservatezza verso il proprio cliente, in veste di «titolare effettivo»: ma è proprio questo il lato negativo della interpretazione della direttiva che il legislatore italiano sembra voler adottare nel creare la discriminazione tra gli intermediari tenuti al rispetto del medesimo obbligo; interpretazione che, è preconizzabile, potrebbe condurre a soluzioni elusive dell'obbligo per superare la disparità di trattamento.

— riproduzione riservata —

## Brevi

**Ancot** contro il riciclaggio di denaro. Un'analisi della Fondazione Ancot emerge che, in oltre 9 anni di attività, alla FIU (Financial Intelligence Unit) a proposito di antiriciclaggio sono pervenute più di 57 mila segnalazioni di operazioni sospette. Il 90% delle quali dalle banche. Nel periodo 1997/2006, se segnalazioni nel loro dato complessivo sono concentrate nel nord Italia con il 57,40%; il residuo è quasi equamente ripartito tra le regioni centrali (oltre 20%) e meridionali e insulari (circa 22%).

**Previdenza dei promotori.** Il governo riaprirà un tavolo di confronto con i promotori finanziari. È quanto annunciato dal sottosegretario Rosa Rinaldi, del ministero del lavoro, nel rispondere a una interrogazione dell'onorevole Cordoni a proposito del versamento della doppia contribuzione Inps/Enasarco. Il tavolo di confronto sarà aperto tra Enti previdenziali e Associazioni di categoria per chiarire definitivamente la configurazione del promotore finanziario, un settore che coinvolge oltre 40 mila persone.